



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ANTONIETTA SCRIMA | - Presidente - |
| IRENE AMBROSI | - Consigliere - |
| GIUSEPPE CRICENTI | - Consigliere - |
| PAOLO PORRECA | - Consigliere - |
| VITTORIA AMIRANTE | - Rel. Consigliere - |

**Responsabilità
sanitaria**

R.G.N. 25037/2023
Cron.
Rep.
Ud. 19/03/2026 C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25037/2023 R.G. proposto da:

rappresentati e difesi dall'avvocato _____
- **ricorrenti** -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "_____
_____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato _____
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1262/2023
depositata il 30/6/2023.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2026 dal Consigliere dott.ssa VITTORIA AMIRANTE.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3102/2020, pubblicata il 12.10.2020, il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti [REDACTED] da [REDACTED] e [REDACTED] *iure proprio e iure hereditatis* quali eredi di [REDACTED] con le quali si chiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della tardiva diagnosi di un tumore al seno non diagnosticato in occasione di un controllo periodico di prevenzione oncologia cui la [REDACTED] si era sottoposta il 22.6.2009, omissione imputabile al personale medico del presidio ospedaliero della [REDACTED] che aveva favorito il decorso e l'aggravamento della patologia, la quale, se fosse stata individuata per tempo, non avrebbe con ogni probabilità condotto al decesso della paziente, occorso il 29.9.2014.
2. Con sentenza n. 1262/2023 pubblicata il 30/06/2023 la Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello proposto dai [REDACTED] confermando integralmente la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte d'appello, per quanto qui ancora rileva, condivideva le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla insussistenza di nesso causale tra ritardo diagnostico, pur accertato, e il decesso della paziente.
3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso i [REDACTED] notificato il 1.12.2023 depositato il 20.12.2023, affidato a due motivi.
4. L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti [REDACTED] si difende con controricorso depositato il 16 gennaio 2024 a fronte di un ricorso notificato in data 1.12.2023
5. Le parti non hanno depositato memorie

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità del controricorso, per tardività. Applicandosi alla controversia il disposto dell'art. 370 cod. proc.



civ. come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il deposito del controricorso andava effettuato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il giorno 1° dicembre 2023, e quindi entro il 10.1.2024, mentre risulta depositato nel fascicolo il 16 gennaio 2024, a nulla rilevando la (non più prevista, nell'attuale ordito normativo) notificazione del controricorso stesso.

2. Con il primo motivo si censura ex art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. posto che la Corte d'appello, nel corpo della motivazione, non si è pronunciata sulla domanda avanzata dagli attori *iure hereditatis* in ordine alla violazione del diritto alla autodeterminazione della paziente. Deducono di aver chiesto il ristoro di tutti i danni subiti *iure hereditatis* e *iure proprio* derivanti non soltanto dall'evento morte della propria congiunta ma anche di quello maturato dalla dante causa dei ricorrenti in conseguenza della violazione del diritto a conoscere la propria patologia e che tale doglianza "è stata mossa sin dall'atto introduttivo del primo grado (pag. 8 atto di citazione di primo grado, pag. 5 comparsa conclusionale) e riproposta in appello (pag. 10 svolgimento del processo e 17 laddove nei motivi gli appellanti allegavano, tra le richieste di riforma della sentenza, la valutazione delle conseguenze dell'accertato errore diagnostico con l'omessa prescrizione di un tempestivo approccio terapeutico in relazione al diritto a conoscere le proprie condizioni di salute)".

3. Il primo motivo è inammissibile. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. , postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza



nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, e non con rinvio *per relationem* agli atti della fase di merito, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554-01).

3.1. Nella specie, la questione di cui al motivo in esame non risulta in alcun modo trattata nella sentenza impugnata. I ricorrenti, nell'affermare che essa era già stata proposta in primo grado e poi ribadita in appello, non riportano, in violazione del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, in quali termini tutto ciò era avvenuto nell'atto introduttivo di primo grado, limitandosi a riportarne le conclusioni le quali, tuttavia, non fanno alcun cenno ad una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da "violazione del diritto alla autodeterminazione" asseritamente patito dalla ██████ in conseguenza della tardiva diagnosi. Né a tal fine è sufficiente riportare uno stralcio dell'atto di appello (*"dall'accertata errata diagnosi sulla mammografia del 22.6.2009, sia dalla assenza di ulteriori accertamenti necessari e non disposti, da cui sono seguiti, a danno della sig.ra ██████ e dei congiunti: -il ritardo nell'approccio terapeutico; l'errata e/o mancata informazione sulla reale e grave condizione di salute della stessa ed infine il decesso". E Così, anche la sola circostanza che la sig.ra ██████ non abbia avuto immediata conoscenza di essere affetta da patologia tumorale (pur in presenza di un tumore delle dimensioni di 9 cm) e sia stata invece rassicurata sulle proprie condizioni di salute, è lesione di un diritto autonomamente*



risarcibile.”), senza però indicare i motivi per i quali il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e le censure al riguardo proposte, che il giudice d'appello avrebbe omesso di prendere in considerazione.

4. Con il secondo motivo si lamenta vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ex art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito recepito acriticamente la CTU, facendo così proprie le affermazioni insanabilmente contraddittorie contenute nella relazione (quella secondo la quale “la mancata tempestiva diagnosi della neoplasia mammaria non ha mutato la storia clinica della paziente né la prognosi, essendo del tutto verosimile che la paziente sarebbe andata incontro al decesso in modalità e tempi analoghi, anche nell'ipotesi di una anticipata diagnosi all'estate del 2009” e quella successiva nella quale non si negava “il vantaggio di una diagnosi fatta un anno prima”).

5. Il secondo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per vizio motivazionale, derivante dall'aver acriticamente recepito una CTU contenente affermazioni insanabilmente contraddittorie, è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile alla luce del principio già espresso da questa Corte (Cass. n. 1605 del 14/02/2000, Rv. 533802-01) secondo il quale il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione, deve essere intrinseco alla medesima sentenza e non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio. Nella specie, dalla sentenza non emerge in alcun modo la contraddizione lamentata, non essendo nella stessa riportato, né testualmente né sinteticamente, il passo della CTU che conterrebbe le affermazioni asseritamente contraddittorie.

5.1. Esso è, inoltre, infondato. Giova, infatti, ricordare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.



134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; successivamente, ex multis, Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).

5.2. Nella fattispecie, consimili gravi lacune motivazionali non sussistono nella sentenza impugnata, atteso l'articolato e coerente corredo argomentativo su cui essa è fondata. Nella sostanza viene criticata la non condivisa adesione alle valutazioni svolte dal CTU, la quale, lungi dall'essere immotivata, è stata debitamente fondata dal giudice del merito su plurimi elementi deponenti nel senso della insussistenza del nesso causale tra ritardo diagnostico e danno, sia in termini di evento morte che di aggravamento della patologia o di modifica del trattamento terapeutico. La parte che in sede di legittimità lamenta l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. non può, peraltro, limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere d'indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il



controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. tra le più recenti Cass. n. 19989 del 13/07/2021). Inoltre, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiara di condividere il merito, è necessario che la parte allegghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice *a quo*, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 11482 del 3/6/2016).

5.3. Nella specie, in primo luogo, come già evidenziato, la motivazione, sulla base delle risultanze in atti, dà ampiamente conto della decisione assunta. In secondo luogo, i ricorrenti si limitano ad estrapolare un passaggio della consulenza da una frase più ampia che, come evidenziato dalla controricorrente, contrapponeva ad una valutazione astratta di "vantaggiosità" di una diagnosi precoce, la valutazione, in concreto, di irrilevanza causale di una tale diagnosi nel caso specifico, in relazione alla "malattia di quella paziente, alla luce della storia naturale del carcinoma mammario, con quelle caratteristiche prognostiche e predittive".

6. Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

7. Nulla per le spese stante l'inammissibilità per tardività del controricorso.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*,



d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13

9. A norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, in qualsiasi forma, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e della congiunta deceduta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e della congiunta deceduta.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19 marzo 2026

IL PRESIDENTE

Antonietta Scrima

